

Approvato dalla
seduta del 22/12/2022



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Azione- Moderati, Europa Verde
Il Presidente*

Ordine del giorno

**Al D.D.L. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2023” Delibera di Giunta regionale n.654 del 7 dicembre 2022.
REG. GEN. N.273**

Concernente: Ampliamento degli enti certificatori della storicità dei veicoli e semplificazione della procedura ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per la tassa automobilistica di cui all’art. 63, comma 1- bis, della Legge 21/11/2000, n. 342.

Premesso che:

•Al fine di recuperare il gettito fiscale in materia di tasse automobilistiche e con l’obiettivo di ridurre ingiustificati benefici fiscali, gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e ventinove anni che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4 dell’art.60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. L’agevolazione si applica ai soli autoveicoli e moto veicoli inclusi nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento. Per beneficiare dell’agevolazione è sufficiente per gli interessati, in sostituzione del certificato di rilevanza storica di cui all’art.63, comma 1-bis della Legge 21/11/2000, n. 342, presentare apposita istanza correlata dalla documentazione attestante l’iscrizione nei registri di cui all’art. 60, comma 4 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 oppure nel Registro ACI Storico o Ferrari Classiche o Storico Nazionale AAVS.

In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente dovrà far pervenire la documentazione relativa alla propria associazione ai registri o enti che nelle forme stabilite nei relativi regolamenti di funzionamento.

Visto che:

•L’art. 63, comma 1 della Legge 21/11/2000, n. 342 prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture ultratrentennali a uso non professionale. Per queste vetture è previsto viceversa il pagamento della tassa di circolazione, solo se l’automobile è immessa in strade o aree pubbliche.

Il successivo comma 1 -bis del suddetto art. 63 inserito con legge 30/12/2018, n. 145 (comma 1048) dispone che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni se in possesso

del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4 del codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285) beneficiano della riduzione del 50 % della tassa automobilistica. Attualmente, le Regioni e le Province autonome disciplinano in modo differenziato la riscossione della tassa automobilistica che si presenta quindi disorganica nelle varie aree del Paese, generando una disparità di trattamento., a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria.

E' da rilevare che la suddetta normativa non tutela i veicoli effettivamente di interesse storico e collezionistico ma, al contrario, favorisce la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti.

In sostanza oggi sono concessi ingiustificati benefici fiscali a favore di veicoli che nella maggioranza dei casi non possono essere considerati di interesse storico e collezionistico, a danno delle casse regionali per la rilevante perdita di gettito fiscale.

Quindi si intende intraprendere un percorso di contenimento degli abusi e facilitare la liberalizzazione del settore riducendo gli oneri a carico di chi effettivamente tutela un patrimonio culturale e tecnologico del mondo motoristico. Infatti, gli enti e le associazioni indicati nella norma potranno certificare la storicità soltanto nei confronti di quei veicoli che effettivamente presentano una rilevanza storica e collezionistica per essere stati inclusi nella lista di salvaguardia coordinata dal registro ACI Storico. In tal modo l'attribuzione della storicità è subordinata alla puntuale attività di verifica di precisi requisiti tecnici che predeterminano l'iscrizione al registro (stato di manutenzione, uso, conservazione delle caratteristiche originarie, ecc.), svolta da competenti organi certificatori.

Nell'ottica di semplificare le procedure per il riconoscimento della predetta agevolazione non sarà necessario procedere all'annotazione sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art.60, comma 4 del codice della strada.

In tal modo si garantisce nei confronti di quei veicoli effettivamente storici la più ampia tutela, l'abbattimento degli oneri economici in abbinamento alla concreta semplificazione del procedimento di agevolazione.

Al fine di porre rimedio alla situazione sopra evidenziata, molte regioni stanno nella loro autonomia legiferando in materia al fine di recuperare risorse finanziarie da utilizzare per l'erogazione di servizi pubblici alla collettività.

Ad esempio, la Regione Calabria con la legge regionale n. 21 del 7/07/2022 "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 32/2021, n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n.8/1996, n. 36/1986 e misure in materia di personale, nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici" ha introdotto la novella legislativa che dispone che la storicità dei veicoli può essere attestata esclusivamente per quelli che effettivamente presentano una rilevanza storica e collezionistica per essere stati inclusi nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico.

Peraltro, nella seduta del 4 agosto u.s. il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la suddetta legge regionale e con essa le disposizioni ivi contenute, riconoscendo sostanzialmente la legittimità delle Regioni a poter intervenire in materia di entrate derivanti dalla tassa automobilistica.

Analoga normativa con effetti sulla semplificazione è stata adottata dalla Regione Lombardia con la legge regionale n. 25/2021.

In definitiva sul nuovo e diverso presupposto di effettiva storicità del veicolo, possono, da una parte, recuperarsi risorse finanziarie da utilizzare per l'erogazione di servizi pubblici alla collettività e, dall'altra, sostenere fattivamente le attuali politiche di transizione ecologica stimolando il ricambio del parco dei veicoli anche a beneficio della sicurezza stradale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Azione - Moderati, Europa Verde
Il Presidente

IL CONSIGLIO REGIONALE

Formula indirizzo alla Giunta affinché, valuti gli effetti fiscali in relazione alla Tassa Automobilistica, predisponga una proposta per l'ampliamento degli enti certificatori della storicità dei veicoli, come ad esempio Registro Storico ACI, anche sulla scorta di precedenti scelte effettuate dalle altre regioni.

Napoli, 21 dicembre 2022

On.le Pasquale Di Fenza

F.to Pasquale Di Fenza